



RG. 237/17V4  
Cron. 466  
Rep. ///  
Rel. PEPE  
oggetto OK. 1025  
5<sup>a</sup> Comm. L.F.

**CORTE D'APPELLO DI NAPOLI**  
**- PRIMA SEZIONE CIVILE -**

La Corte d'Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:

- |                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| - Dott.ssa Maria Rosaria Cultrera | - Presidente -           |
| - Dott. Pasquale Maria Cristiano  | - Consigliere -          |
| - Dott.ssa Ilaria Pepe            | - Consigliere relatore - |

ha emesso il seguente

**ORDINANZA**

(ex artt. 182 *bis* comma quinto e 183 L.f.)

nel procedimento contrassegnato con il n. 237/2017 del ruolo volontaria giurisdizione introdotto

da

S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., c.f. ( rappresentata e difesa, giusta procura a margine del reclamo, dall'Avv. Tommaso Maglione (c.f. MGLTMS65C23F839J ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla via Kagoshima 108

- RECLAMANTE -

e con l'intervento adesivo di

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE NAPOLI I, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (c.f. ADS80030620639), presso la cui sede è per legge domiciliata in Napoli, alla via Diaz 11

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 6.2.2017, ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Napoli I e pubblicato nel R.I., la società  
S.p.A. ha proposto reclamo ex artt. 182 bis comma quinto e 183 L.f. avverso il decreto n. 262/17, depositato in data 19.1.2017 e pubblicato nel R.I. in data 24.1.2017, con il quale Tribunale di Napoli Nord ha rigettato la domanda di omologazione dell'atto di transazione fiscale - accordo di ristrutturazione del debito intervenuto in data 6.10.2016 tra l'odierna reclamante e l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Napoli I (accordo a sua volta concluso all'esito del procedimento introdotto dalla medesima odierna reclamante mediante deposito dell'istanza e della documentazione prescritta dall'art. 182 ter L.f).
2. Si è costituita nel presente procedimento unicamente l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Napoli I (di seguito, Agenzia), la quale, in integrale adesione al reclamo proposto, ha chiesto alla Corte adita di omologare il suindicato atto di transazione fiscale - accordo di ristrutturazione del debito (di seguito, accordo).
3. Acquisito il fascicolo di prime cure e sentite le parti, la Corte ha riservato la decisione.
4. Ritiene il Collegio che il reclamo sia fondato e possa dunque trovare accoglimento.
5. Giova premettere che la società reclamante ha censurato tutte le diverse *rationes decidendi* sulla cui base il primo giudice ha rigettato la richiesta omologazione, lamentando altresì la carenza di idonea motivazione del provvedimento impugnato per non avere il Tribunale dato in alcun modo conto della documentazione integrativa depositata dalla società odierna reclamante in ottemperanza a quanto richiesto dal Tribunale medesimo con il proprio provvedimento del 16.12.2016.

Tale ultima doglianza risulta invero destituita di fondamento, atteso che il Tribunale ha evidentemente ritenuto la documentazione prodotta inadeguata a superare i rilievi

evidenziati con il suindicato provvedimento del 16.12.2016, il quale è stato dunque coerentemente confermato con il provvedimento in questa sede impugnato.

Esclusa dunque la ricorrenza del dedotto vizio di carenza di idonea motivazione, deve procedersi ad esaminare le censure svolte avverso le singole *rationes decidendi* autonomamente poste a fondamento del provvedimento reclamato.

6. Con i primi due motivi la reclamante ha contestato il provvedimento impugnato laddove ha ritenuto necessari – ed omessi nella specie – alcuni adempimenti formali, ossia, segnatamente, la pubblicazione nel R.I. della determina degli amministratori con cui sono state fissate la proposta e le condizioni dell'accordo, nonché la pubblicazione nel R.I. del piano e della relazione.

Stante la complessità della presente vicenda processuale, è opportuno premettere che nella specie non è oggetto di contestazione l'ulteriore questione della necessità di una data forma *ad substantiam* per l'accordo di ristrutturazione del debito in ragione dell'obbligo di pubblicazione dell'accordo medesimo presso il R.I. ex art. 182 bis L.f. (questione pure affrontata dalla dottrina e dalla giurisprudenza che, in materia, registrano continue evoluzioni).

Tale questione non potrebbe peraltro assumere rilievo dirimente nella specie atteso che, pur ritenendosi preferibile interpretare il vocabolo "*pubblicazione*" utilizzato dal Legislatore come "*iscrizione*" (in ragione dei rilevanti effetti legali destinati a prodursi a fronte di tale adempimento pubblicitario), l'accordo per cui è causa risulta essere stato stipulato in forma idonea a consentirne l'iscrizione ai sensi dell'art. 11 comma quarto del D.P.R. n. 581/95 ed è stato ritualmente iscritto nel R.I.

7. Venendo quindi all'esame dei primi due motivi proposti, deve rilevarsi, quanto alla pubblicazione nel R.I. della determina degli amministratori con cui sono state fissate la proposta e le condizioni dell'accordo, che il Tribunale ha ritenuto necessaria tale pubblicazione sul presupposto dell'applicabilità alla specie, in via analogica, dell'art. 152 comma terzo L.f., quale norma dettata al fine di garantire adeguata certezza e

conoscibilità delle decisioni di particolare importanza che concernono la vita della società, esteriorizzando lo stato di crisi e preservando in tal modo i terzi.

A fronte di tale motivazione la reclamante ha contestato l'applicabilità in via analogica di una norma prevista in materia di concordato fallimentare agli accordi di ristrutturazione del debito, stante la diversità strutturale e funzionale dei due distinti istituti.

Tale censura risulta fondata.

Osserva infatti la Corte che in tanto è possibile ipotizzare l'applicazione in via analogica dell'art. 152 L.f. agli accordi di ristrutturazione del debito in quanto si ravvisi, da un lato, l'esistenza di un vuoto normativo nella disciplina di tali accordi e si ritenga, dall'altro lato, di poter sopperire a tale vuoto riconducendo detti accordi nell'alveo dei procedimenti concorsuali.

Tale riconducibilità deve tuttavia radicalmente escludersi sia in ragione della natura dell'accordo sia in ragione della relativa disciplina.

Quantum al primo profilo si evidenzia infatti che, pur non avendo il Legislatore disciplinato un determinato tipo contrattuale ma, come osservato da attenta dottrina, un'operazione finalizzata alla produzione di determinati effetti legali esterni rispetto alla regolamentazione negoziale intervenuta tra le parti, nel caso degli accordi di ristrutturazione del debito si è comunque sempre in presenza di un negozio che, ancor prima dell'intervento dell'autorità giudiziaria, è già perfezionato tra le parti.

Quantum al secondo profilo deve considerarsi che, come sottolineato dalla dottrina invero maggioritaria, negli accordi di ristrutturazione non trovano applicazione il diritto al concorso di tutti i creditori ed il principio della *par condicio creditorum*.

Il debitore è infatti libero di negoziare l'accordo solo con alcuni creditori ed a loro volta i creditori manifestano non una volontà collettiva per omogeneità di interessi

ma il proprio parere individuale, tanto che il raggiungimento della soglia percentuale minima non è espressione di una maggioranza in senso tecnico, ma condizione affinché un negozio di diritto privato già perfezionato possa produrre determinati effetti legali.

Inoltre, coerentemente con il fatto che trattasi di negozio già perfezionato tra le parti e con l'inapplicabilità alla specie della regola della universalità della regolazione, negli accordi di ristrutturazione del debito difetta una fase di ammissione alla procedura, come anche difetta ogni accertamento giudiziario circa la sussistenza di una situazione patologica dell'impresa.

Non risultano poi neanche previsti organi del procedimento o controlli nella fase esecutiva, in costanza della quale il debitore continua a gestire autonomamente l'impresa senza alcuno spossessamento anche solo attenuato.

In un simile contesto, come sottolineato da lucida dottrina, la sola previsione del divieto di procedure esecutive e cautelari non può di per sé giustificare la qualificazione dell'accordo di ristrutturazione del debito in termini di procedimento concorsuale, anche tenuto conto della durata temporale assolutamente limitata di tale divieto.

Né a diverse conclusioni può pervenirsi in forza dell'inserimento degli accordi nel Regolamento CE sulle procedure di insolvenza, inserimento che anzi, come sottolineato in dottrina, trova la propria giustificazione nell'ampliamento del relativo campo di applicazione anche alle procedure non concorsuali, nell'ottica di stimolare la creazione dell'Unione dei mercati dei capitali mediante la convergenza delle procedure di insolvenza e delle procedure di ristrutturazione.

Si deve dunque escludere che possa applicarsi analogicamente all'accordo di ristrutturazione del debito una norma, quale l'art. 152 L.f., disciplinante il concordato fallimentare, in quanto non è possibile qualificare come materie analoghe i procedimenti concorsuali e gli accordi di ristrutturazione del debito.

Peraltro, a ben vedere, la possibilità di procedere all'applicazione analogica della norma in questione deve essere esclusa anche in ragione dell'insussistenza di un vero e proprio vuoto normativo, dovendosi piuttosto ritenere che il Legislatore abbia volutamente disciplinato in modo difforme gli adempimenti formali necessari per i diversi istituti.

Non può infatti non evidenziarsi che, a fronte di un accordo già perfezionatosi e già pubblicato nel R.I., non è agevole comprendere quale ulteriore utile informazione potrebbe fornire la determina degli amministratori con cui sono state fissate la proposta e le condizioni di un accordo già concluso.

Deve infine escludersi che la necessità di procedere alla pubblicazione prevista dall'art. 152 L.f. possa discendere direttamente dal richiamo, contenuto nell'art. 182 bis L.f., all'art. 161 L.f., in quanto, come osservato da parte della dottrina, tale richiamo è esplicitamente limitato alla documentazione e non alle modalità di assunzione delle decisioni in forza delle quali la società è addivenuta alla conclusione dell'accordo di ristrutturazione.

Da quanto precede consegue dunque che non può ritenersi preclusiva dell'omologazione la mancata pubblicazione nel R.I. della documentazione prescritta da una norma non applicabile all'accordo di ristrutturazione del debito.

8. Analogamente non può ritenersi preclusiva dell'omologazione la mancata pubblicazione nel R.I., oltre all'accordo, anche del piano e della relazione del professionista.

Sul punto il Tribunale ha ritenuto che l'art. 182 bis L.f. debba essere interpretato nel senso di ritenere implicitamente necessaria la pubblicazione anche di tale documentazione in considerazione della necessità di assicurare ai soggetti eventualmente interessati a presentare opposizione la possibilità di determinarsi consapevolmente nel breve termine loro concesso.

Avverso tale motivazione la reclamante ha in particolare dedotto che non è possibile, anche in questo caso, estendere disposizioni dettate per il concordato agli accordi di ristrutturazione del debito, che comunque nella specie non risulta essere stata proposta alcuna opposizione e che pertanto la pretesa violazione dell'obbligo di pubblicare tale ulteriore documentazione non ha determinato alcuna concreta lesione di interessi giuridicamente tutelati.

Inoltre, con le note non autorizzate depositate telematicamente in data 6.4.2017, la reclamante ha tra l'altro dedotto che, pur non condividendo l'orientamento fatto proprio dal primo giudice, ha provveduto nel marzo 2017 a curare la pubblicazione nel R.I. anche del piano e della relazione.

Orbene, a prescindere da ogni approfondimento in ordine all'ammissibilità delle deduzioni svolte e della documentazione prodotta dalla reclamante per la prima volta con le note del 6.4.2017, ritiene la Corte che l'art. 182 *bis* L.f. non possa essere interpretato come implicitamente prescrivente anche la pubblicazione nel R.I. della documentazione indicata dal primo giudice.

La norma sopra citata dispone infatti che *"l'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione"*.

Non è dunque evidentemente dalla lettera della norma che può ricavarsi l'obbligo di pubblicazione di documentazione ulteriore rispetto all'accordo.

Deve del pari escludersi, in ragione delle argomentazioni già esposte al punto che precede, che sia possibile ritenere necessaria la pubblicazione di documentazione ulteriore in forza dell'applicazione analogica di norme dettate per i procedimenti concorsuali.

Deve dunque verificarsi se tale necessità, ravvisata dal primo giudice, possa effettivamente fondarsi sulla *ratio* della norma che disciplina l'opposizione dei

creditori o, comunque, sull'interpretazione sistematica delle norme disciplinanti gli accordi di ristrutturazione del debito.

Sul punto si evidenzia in primo luogo che affermare la sussistenza di un siffatto obbligo implicito impone di interrogarsi sulle conseguenze, anche sistematiche, del relativo inadempimento.

Ebbene ad avviso della Corte non può ipotizzarsi che la mancata pubblicazione della documentazione ulteriore in esame possa giustificare l'immediato rigetto o l'immediata declaratoria di inammissibilità dell'istanza di omologazione.

Ciò in quanto tale conclusione comporterebbe l'introduzione in via interpretativa di una vera e propria sanzione non espressamente disciplinata, sanzione da applicare a fronte della violazione di un obbligo a sua volta non testualmente, ma solo implicitamente, previsto.

Deve tuttavia del pari escludersi che la sanzione del rigetto dell'omologazione possa conseguire, come nella specie in buona sostanza avvenuto, all'esito della mancata ottemperanza ad un ordine di integrazione della pubblicazione adottato dal Tribunale (si veda l'ordinanza del Tribunale del 16.12.2016 in atti).

Ciò proprio in considerazione dei rilevanti effetti destinati a prodursi *ex lege* a fronte dell'effettuazione della pubblicità costitutiva nel R.I., quali la decorrenza per i creditori del termine per proporre opposizione e la decorrenza del termine di sessanta giorni durante cui i creditori per titolo e causa anteriore alla pubblicazione non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore.

Ebbene ritenere che la norma in esame, quando parla di pubblicazione dell'accordo, faccia implicitamente riferimento alla pubblicazione dell'accordo corredato da piano e relazione del professionista e ritenere altresì che l'autorità giudiziaria possa disporre l'integrazione della pubblicazione del solo accordo già effettuata equivale a

minare le primarie esigenze di certezza degli effetti giuridici ricollegate ad un istituto come la pubblicazione nel R.I.

E' infatti del tutto evidente che, in caso di successiva e del tutto eventuale integrazione della pubblicazione, potrebbero sorgere incertezze sull'individuazione del *dies a quo* da cui far decorrere il termine per proporre l'opposizione ovvero il termine di operatività del c.d. *automatic stay*, termini che in ipotesi potrebbero anche essere già spirati avuto riguardo al momento di pubblicazione del solo accordo.

Peraltro, a fronte dell'ampia libertà lasciata dal Legislatore alle parti nel delineare il contenuto dell'accordo (potendo esse ricorrere ad ogni tipo negoziale per perseguire la causa di ristrutturazione), tali incertezze potrebbero viepiù incrementarsi quanto meno con riguardo al preteso obbligo implicito di provvedere alla pubblicazione anche del piano, atteso che ben potrebbe verificarsi l'ipotesi di accordi giudicati, *ex post*, tali da presentare *deficit* informativi in assenza della pubblicazione del piano e di accordi giudicati invece, sempre *ex post*, di per sé idonei ad assicurare un'adeguata informazione ai creditori.

Da quanto esposto deriva che non sembra potersi enucleare una sanzione della violazione del preteso obbligo implicito in esame che sia sistematicamente coerente con le norme disciplinanti gli accordi di ristrutturazione del debito e con i principi generali in materia di pubblicità nel R.I.

Né peraltro può ritenersi che enucleare in via interpretativa tale obbligo implicito costituisca l'unica via per evitare un vuoto di tutela ai danni dei creditori interessati a proporre eventuale opposizione, quali soggetti titolari dell'interesse giuridicamente tutelato a determinarsi consapevolmente in tal senso.

Sul punto giova premettere che l'art. 182 *bis* L.f. non prescrive un ordine cronologico tra deposito in Tribunale del ricorso per l'omologazione e pubblicazione nel R.I. dell'accordo, tanto che sono state ipotizzate in via interpretativa tanto la necessità

della previa pubblicazione nel R.I. (per evitare che il procedimento di omologazione penda indefinitamente per l'inerzia del ricorrente) tanto la necessità del previo deposito del ricorso (per evitare che il termine per le opposizioni decorra invano dalla pubblicazione nel R.I.).

In assenza di una chiara indicazione legislativa, ad avviso della Corte risulta preferibile ritenere che l'accordo possa essere indifferentemente pubblicato prima o dopo il deposito del ricorso.

Ed infatti, come sottolineato da attenta dottrina, la questione risulta avere scarso rilievo pratico ove si consideri che è lo stesso debitore ad avere interesse alla sollecita pubblicazione dell'accordo (affinché si producano quanto prima gli effetti di protezione del suo patrimonio) ed al deposito sostanzialmente contestuale del ricorso per l'omologazione (affinché tali effetti protettivi non vengano meno per il rigetto dell'omologazione di un accordo non ancora pubblicato).

Né peraltro, come di seguito esposto, può ritenersi che i creditori siano del tutto privi di tutela nell'ipotesi patologica di debitore che pubblichi l'accordo e depositi il ricorso una volta che siano già spirati i termini per l'opposizione.

Tutto ciò posto, occorre verificare se l'interpretazione letterale dell'art. 182 *bis* L.f. ritenuta preferibile (secondo la quale sarebbe necessario e sufficiente provvedere alla pubblicazione del solo accordo) consenta di accordare idonea tutela ai creditori potenzialmente interessati a proporre opposizione.

Ritiene la Corte che tale verifica possa avere esito positivo.

Ed infatti, in caso di pubblicazione dell'accordo successivamente al deposito del ricorso presso il Tribunale competente e di procedimento ancora pendente (per non avere il Tribunale già rigettato l'omologazione stante la mancanza di prova in ordine alla pubblicazione dell'accordo), ben potranno i creditori avere contezza degli atti in questione presso il Tribunale medesimo, non potendosi invero neanche escludere la

proposizione di apposita istanza di visibilità al fine di avere accesso temporaneo al fascicolo ed evitare dunque la proposizione di un'opposizione meramente esplorativa.

Di contro, in caso di pubblicazione dell'accordo anteriormente al deposito del ricorso presso il Tribunale competente, tali soggetti, che certo non possono vedersi obbligati ad una quotidiana verifica dell'introduzione del procedimento dinanzi al Tribunale competente, risulteranno comunque tutelati dalla norma di chiusura che prevede la pubblicazione nel R.I. del provvedimento di omologa, provvedimento avverso cui potranno proporre reclamo avente natura ampiamente devolutiva.

Ecco allora che, se pure non possono sottacersi le incertezze interpretative derivanti da un dettato normativo non sempre limpido, risulta preferibile concludere nel senso che la pubblicazione del solo accordo – come testualmente previsto dal Legislatore – non comporti irreparabili ed ingiustificate lesioni del diritto dei creditori a proporre opposizione, laddove invece enucleare in via interpretativa un obbligo "implicito" di pubblicazione nel R.I. anche del piano e della relazione implicherebbe la necessità di enucleare in via interpretativa anche delle sanzioni per l'ipotesi di violazione di tale obbligo che tuttavia risulterebbero sistematicamente non coerenti con l'impianto normativo e con i principi generali in materia di pubblicità costitutiva nel R.I.

Non può infine non evidenziarsi che la previsione della pubblicazione del solo accordo in caso di ristrutturazione del debito (a differenza di quanto prescritto in caso di concordato) non risulta a ben vedere priva di una propria *ratio*.

Ed infatti, tenuto conto che lo stato di crisi necessario per accedere al procedimento in esame ben può tradursi anche in uno squilibrio meramente temporaneo e tenuto altresì conto dei limitati effetti prodotti dall'accordo nei confronti dei creditori non aderenti, non risulta invero irragionevole la scelta del Legislatore di modulare in modo diverso la natura e l'ampiezza dei dati che, a seguito della pubblicazione nel R.I., divengono accessibili anche a terzi non legittimati a proporre opposizione o non

interessati a promuoverla (rilevando sul punto non l'aggravio in sé dell'adempimento che sarebbe imposto all'imprenditore ma la meritevolezza del suo interesse alla non ostensione).

Da tutte le suesposte argomentazioni consegue la fondatezza del secondo motivo di reclamo, non potendo l'istanza di omologazione essere rigettata in ragione della mancata pubblicazione della documentazione integrativa qui in esame.

9. Con il terzo e quarto motivo la reclamante ha contestato invece il provvedimento impugnato nella parte in cui, rispettivamente, ha ritenuto non completo il piano depositato ed ha altresì ritenuto la relazione del professionista non idonea ad attestare la veridicità dei dati aziendali e l'attuabilità del piano.

Anche tali motivi, suscettibili di essere congiuntamente esaminati, sono meritevoli di accoglimento.

Giova premettere che l'analisi circa l'ambito del giudizio di omologazione demandato al Tribunale in caso di accordo di ristrutturazione muove necessariamente le mosse dalla giurisprudenza formatasi in tema di concordato preventivo, atteso che il sindacato in questa sede esperibile non potrà evidentemente essere più ampio di quello operabile in sede di concordato, dovendo semmai tale sindacato essere ancora meno penetrante in ragione della natura non concorsuale del procedimento e della natura pienamente negoziale dell'accordo.

Ebbene com'è noto la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di concordato ha distinto tra sindacato sulla fattibilità economica e sindacato sulla fattibilità giuridica del piano (si vedano Cass., sent. n. 18091/16, Cass., sent. n. 11423/14, Cass., sent. n. 22045/14, Cass., SS.UU., sent. n. 1521/13, Cass., sent. n. 18987/11).

Segnatamente, la fattibilità economica è sostanzialmente legata ad un giudizio prognostico di realizzabilità del piano, giudizio di per sé opinabile ed implicante un

rischio di cui devono farsi carico i creditori. Da tale inquadramento deriva l'esclusione di ogni sindacato del Tribunale sulla fattibilità economica, salva l'ipotesi, invero rientrante nella successiva categoria della fattibilità giuridica, di manifesta e radicale inidoneità del piano concretamente depositato a realizzare la causa del concordato, ossia a consentire il superamento della crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole.

La fattibilità giuridica concerne invece non una mera verifica di secondo grado sulla relazione del professionista, ma la verifica diretta che le modalità attuative del piano non risultino incompatibili con norme inderogabili e che ai creditori sia stata garantita tramite la relazione un'informazione completa e logicamente congrua circa i dati aziendali, anche sotto il profilo del collegamento effettivo fra i dati riscontrati ed il conseguente giudizio di fattibilità. Tanto al fine di verificare che i creditori abbiano effettivamente assunto in modo consapevole il rischio di fattibilità economica sopra delineato e che sia effettivamente realizzabile la causa concreta della procedura di concordato come sopra enucleata.

Così ricostruiti i principi applicabili in materia di concordato preventivo, può convenirsi sul fatto che anche in caso di accordo di ristrutturazione del debito, ferma l'impossibilità di valutare la convenienza economica dell'accordo stesso, la verifica demandata al Tribunale non possa esaurirsi in un mero controllo di secondo grado sulla sola relazione, dovendosi invece direttamente verificare se le modalità esecutive dell'accordo si pongano in contrasto con norme imperative e se la relazione assicuri il concreto perseguimento dello scopo delineato dal legislatore allorché ne ha previsto il deposito, ossia se concretamente assolva alla funzione informativa sull'attuabilità dell'accordo con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di legge (e, in tal modo, a perseguire la causa concreta di ristrutturazione ed uscita dallo stato di crisi che il Legislatore ha ritenuto meritevole di tutela).

Con particolare riferimento al profilo dell'idoneità e dell'adeguatezza dell'informazione offerta, la giurisprudenza di merito ha peraltro sottolineato come in concreto si renda necessario verificare la precisione, la puntualità, l'eshaustività, l'adeguatezza motivazionale e la coerenza logica e argomentativa della relazione, che potrà essere disattesa laddove le considerazioni ivi espresse risultino scarsamente motivate, contraddittorie con le premesse o con i dati aziendali ovvero prive di riferimenti a dati concreti (si veda Trib. Milano, 10.11.2016).

E' stato anche correttamente evidenziato che tale verifica potrà declinarsi con maggiore o minore intensità a seconda che siano o non siano state proposte opposizioni, atteso che la mancata proposizione di opposizione da parte dei non aderenti ben può costituire indice dell'interesse di tali soggetti all'abbattimento della debitoria con i creditori aderenti al fine di assicurare il superamento dello stato di crisi (si veda C.d.A. Napoli, ord. n. 802/14).

Tutto ciò premesso e venendo all'esame delle doglianze articolate nel caso in esame, deve evidenziarsi che, con riguardo al profilo della completezza del piano, il Tribunale ha ritenuto che l'odierna reclamante:

- non abbia indicato in modo dettagliato il programma industriale con particolare riferimento alle misure dirette a eliminare e neutralizzare i fattori scatenanti la crisi ed ai fattori esterni che possono incidere sulla regolare attuazione del piano, mediante la simulazione di possibili scenari alternativi nell'evoluzione del processo di risanamento e la predisposizione di meccanismi di controllo del progressivo raggiungimento degli obiettivi di piano e di eventuali misure dirette a neutralizzare i futuri e prevedibili rischi;

- non abbia precisato in concreto in cosa consistano le politiche strategiche e commerciali più oculate adottate, quali siano le ragioni della rinuncia ai rapporti con enti pubblici non regionali, nonché quali siano le modalità con cui è intervenuta la riduzione degli oneri finanziari verso il sistema bancario.

A fronte di tale motivazione la reclamante ha di contro dedotto che dal piano emerge: i) la natura finanziaria della crisi della società, ascrivibile al ritardato pagamento da parte delle pp.aa. committenti e, a monte, alla contrazione della spesa pubblica e conseguentemente del fatturato della società; ii) il progressivo superamento di tale crisi ed anche dell'esposizione debitoria nei confronti delle banche a seguito del ripristino della regolarità dei pagamenti da parte delle pp.aa. a partire dal 2013; iii) l'impossibilità di indicare le misure, richieste dal Tribunale, idonee a neutralizzare i fattori scatenanti della crisi, posto che, trattandosi di società storicamente operante e *leader* a livello regionale nel settore della lavanderia, sterilizzazione e noleggio di biancheria per strutture ospedaliere, l'eventuale rischio di inadempimento o ritardato adempimento del committente pubblico non può essere neutralizzato.

Ritiene il Collegio che nella specie, a fronte di una completa ed adeguata informazione sul rischio di attuabilità dell'accordo, il Tribunale abbia in buona sostanza esercitato un sindacato di fattibilità economica ad esso precluso, sindacato peraltro improntato a criteri economicamente non del tutto condivisibili.

Non può infatti essere condiviso il reiterato riferimento alla necessità che il piano indichi le misure adottate ed adottande affinché vengano "*neutralizzati*" i fattori scatenanti il rischio di crisi, in quanto, a fronte di un accordo in continuazione di attività, tale riferimento finisce con il tradursi o nell'impossibile elisione dello stesso rischio di impresa (e, dunque, nell'elisione a ben vedere della stessa attività di impresa di cui invece si assume la continuità) o, comunque, nella non consentita sostituzione della valutazione del Tribunale a quella dei creditori in ordine alla convenienza economica dell'assunzione di un dato ed in certa misura ineliminabile rischio di inattuabilità dell'accordo.

Deve inoltre evidenziarsi come una simile sostituzione nella valutazione della convenienza economica dell'accordo, oltre a non essere consentita alla stregua dei

criteri interpretativi sopra esposti, risulta ancora meno praticabile in tali incisivi termini avuto riguardo alle concrete caratteristiche del caso di specie, quali:

- la mancata proposizione di opposizioni, circostanza che ben può costituire indice dell'interesse dei creditori alla ristrutturazione dell'esposizione debitoria della società nei confronti dell'erario (esposizione pari al 73,55% della debitoria totale), quale fattore chiave per l'uscita dalla crisi della società stessa;

- l'intervenuta conclusione dell'accordo con un soggetto pubblico altamente qualificato (e dunque professionalmente attrezzato a stimare l'entità del rischio assunto sulla base dei dati aziendali acquisiti) ed all'esito di tutte le verifiche previste nell'ambito del procedimento di cui all'art. 182 *ter* L.f. intrapreso dall'odierna reclamante in data 23.12.2013;

- la previsione di un accordo di ristrutturazione basato su di un piano a sviluppo pluriennale, il che rende sostanzialmente inesigibile a monte una valutazione, come quella richiesta dal Tribunale, in termini di certezza od elevata probabilità dell'attuazione.

Esclusa dunque la possibilità di operare il sindacato di convenienza dell'accordo nei termini fatti propri dal Tribunale, occorre comunque verificare se il piano prodotto si presenti completo ossia se, sulla scorta dei dati aziendali, offra un'adeguata, esaustiva ed argomentata informazione circa le cause della crisi e le misure adottate ed adottande per il perseguimento in concreto della causa di ristrutturazione.

Tale verifica non può che avere nella specie esito positivo.

Occorre premettere che il piano, come evidenziato nello stesso provvedimento reclamato, reca la puntuale indicazione delle cause che hanno determinato la crisi dell'odierna reclamante, società costituita nel lontano 1999 e, come detto, *leader* a livello regionale nel settore della fornitura di servizi di tintoria, sterilizzazione e noleggio di biancheria per strutture ospedaliere.

In buona sostanza l'ingente debitoria erariale, causa della crisi dell'impresa ed oggetto dell'accordo di ristrutturazione, si è accumulata dal momento in cui le pubbliche amministrazioni committenti hanno iniziato, in ragione dell'avversa congiuntura economica ed anche dei provvedimenti normativi adottati per farvi fronte (quali ad esempio la L. n. 220/10 ed il D.L. n. 98/11 in materia di azioni esecutive nei confronti delle A.S.L.), a ritardare i pagamenti dovuti ed a ridurre i nuovi affidamenti, il che ha inevitabilmente determinato una riduzione degli affidamenti bancari.

Ebbene, così ricostruite le cause della crisi (secondo la prospettazione della società istante che sul punto è stata recepita dal Tribunale), risulta evidente che le misure adottabili per un ragionevole risanamento dell'impresa debbano risentire delle concrete caratteristiche dell'impresa stessa.

Ed infatti in tanto può parlarsi di ristrutturazione del debito finalizzata all'uscita dalla crisi di una data impresa in quanto le misure delineate consentano a quella impresa (con quell'oggetto sociale e con quelle caratteristiche) di superare la crisi in continuità, diversamente sostituendosi la causa dell'accordo di ristrutturazione con quella di altri istituti (quali, ad esempio, la liquidazione dell'impresa stessa).

Non può dunque realisticamente immaginarsi che un'impresa, storicamente *leader* in un dato settore di appalti pubblici ma in stato di crisi (e, quindi, con scarsa capacità creditizia all'attualità), delinei un attendibile piano che fondi il superamento della crisi su futuri rapporti con amministrazioni di altre regioni (dove presumibilmente già opereranno imprese con posizioni di mercato ampiamente consolidate) o con soggetti non pubblici (e quindi, solo ipoteticamente, più solvibili).

Ciò posto, ritiene il Collegio che l'informazione offerta dall'odierna reclamante in ordine alle misure adottate ed adottande per superare lo stato di crisi sia assolutamente ampia ed adeguata avendo l'impresa rappresentato – tanto al qualificato creditore aderente tanto ai creditori potenzialmente interessati a

proporre opposizione – che sin dal 2013 sono ripresi con una certa regolarità i pagamenti dei committenti pubblici e che, in conseguenza di ciò, è stato possibile ridurre sia l'esposizione verso le banche sia attivarsi per la riduzione dell'ingente debitoria erariale.

Tale rappresentazione risulta intrinsecamente congrua in ragione delle suesposte caratteristiche dell'attività di impresa concretamente esercitata e soprattutto coerente con i dati aziendali acquisiti (quali i bilanci e gli estratti dei c/c bancari che confermano la progressiva riduzione dell'esposizione verso gli istituti di credito e la modesta entità dei residui debiti dell'impresa, fatta ovviamente eccezione per l'esposizione verso l'erario oggetto dell'accordo).

Non può dunque condividersi la scelta del Tribunale di non valorizzare adeguatamente i dati di partenza del piano industriale pluriennale, quali, appunto, il significativo e concreto miglioramento delle condizioni a seguito della ripresa dei pagamenti da parte delle pp.aa. (dati di partenza che, nel caso di piano industriale pluriennale, sono anzi quelli da esaminare con più attenzione posto che l'analisi sugli sviluppi futuri non può che fondarsi sulla ragionevolezza di quelle premesse).

Ove infatti si prendano le mosse dalla rappresentazione delle concrete cause della crisi, delle caratteristiche della specifica attività di impresa esercitata e dei suesposti dati economico – finanziari di partenza sulla cui base la società ha ritenuto di poter uscire dalla crisi ristrutturando il debito con l'erario (che, aderendo all'accordo, ne ha condiviso l'analisi), risulta evidente l'assenza di *deficit* informativi in ordine alle misure ragionevolmente adottabili per gestire i futuri rischi nei limiti entro cui tali rischi siano ragionevolmente gestibili da un imprenditore ordinariamente diligente.

In particolare non può ritenersi non adeguatamente rappresentato il rischio di insolvenza delle pp.aa. committenti e di adozione di ulteriori norme in loro favore, tanto che il Tribunale sostiene appunto la lacunosità del piano per la mancata individuazione di misure idonee ad eliminarlo (con ciò tuttavia sostituendo al profilo

della valutazione del rischio demandata ai creditori adeguatamente informati il profilo, del tutto diverso ed in certi limiti irrealizzabile, della prevenzione del rischio di impresa).

Né può ritenersi, contrariamente a quanto argomentato dal Tribunale, che l'odierna reclamante non abbia precisato in concreto in cosa consistano le politiche strategiche e commerciali più oculate, le ragioni della rinuncia ai rapporti con enti pubblici non regionali, le modalità di riduzione degli oneri finanziari verso il sistema bancario.

Al riguardo deve infatti evidenziarsi:

- che alcune delle politiche strategiche più oculate che sono state adottate risultano indicate nello stesso stralcio di piano riportato nel provvedimento reclamato (quali: il recupero della produttività delle maestranze e l'adeguamento della capacità lavorativa dell'azienda alla più ridotta richiesta di servizi mediante il ricorso ad ammortizzatori sociali e ad un contratto di solidarietà difensivo; la rinegoziazione dei prezzi con i propri fornitori; la riduzione degli oneri finanziari verso il sistema bancario);

- che dalle deduzioni dell'impresa e dalla documentazione acquisita emerge la modalità mediante cui si è addivenuti alla riduzione del debito verso le banche, rappresentata dalla ripresa dei pagamenti da parte dei committenti pubblici (il che ha generato una fisiologica riduzione di tali oneri) e dalla contrazione del credito dovuta alla crisi del settore bancario e dell'impresa stessa (il che ha di contro generato una patologica riduzione degli oneri medesimi, tanto che correttamente il professionista ne ha prospettato un possibile incremento nella relazione del 15.7.2016 in ragione della necessità di iniezioni di liquidità per far fronte al *cash - flow* negativo per alcuni esercizi del piano pluriennale);

- che non è dato comprendere quale ulteriore utile informazione avrebbero potuto acquisire i creditori mediante una più analitica esposizione delle motivazioni che, in un simile contesto di crisi economico finanziaria, hanno indotto l'impresa a rinunciare

a clienti extra regionali ritenuti non economicamente remunerativi (in tali termini essendo motivata la rinuncia proprio nello stralcio di piano riportato nel provvedimento impugnato).

In accoglimento del terzo motivo di reclamo deve dunque concludersi che il piano offra ai creditori un'adeguata e congrua informazione, consentendo il concreto perseguimento dello scopo di consentire loro di addivenire ad una consapevole (ma autonoma) valutazione del rischio di attuabilità dell'accordo.

Venendo quindi ad esaminare la questione della ritenuta inidoneità del piano ad attestare la veridicità dei dati aziendali e l'attuabilità del piano, deve rilevarsi che secondo il Tribunale l'attestatore avrebbe ommesso di riferire su determinate circostanze o di compiere determinate attività (segnatamente: a) non avrebbe riferito sull'esistenza delle scritture contabili e sulla loro regolare tenuta; b) non avrebbe individuato i dati contabili rilevanti ai fini del piano oggetto del controllo di veridicità; c) non avrebbe dato atto di aver svolto il proprio accertamento sui dati contabili rilevanti e più recenti; d) non avrebbe riferito in ordine al riscontro fisico e contabile delle immobilizzazioni materiali; e) non avrebbe riferito in ordine al riscontro fisico delle rimanenze; f) non avrebbe eseguito verifiche a campione sui crediti verso i clienti né accertamenti presso i debitori analizzando l'anzianità del credito; g) non avrebbe proceduto a verificare i saldi bancari quanto alle disponibilità liquide; h) non avrebbe verificato la corrispondenza della corretta imputazione delle fatture e della corrispondenza dei debiti verso fornitori nel partitario fornitori; i) non avrebbe chiesto alle banche conferma in ordine all'ammontare dei crediti).

Sempre secondo il Tribunale tale complessivo ommesso effettivo controllo sulla veridicità dei dati aziendali avrebbe comportato l'inattendibilità dell'attestazione sulla concreta realizzabilità dell'accordo.

Deduce sul punto la reclamante che non può nella specie riscontrarsi alcuna omissione, come emergente dalle tre relazioni depositate e, in particolare,

dall'ultimo aggiornamento depositato in ottemperanza a quanto richiesto dal Tribunale con il proprio provvedimento del 16.12.2016.

Tutto ciò posto, giova premettere all'esame del profilo in questione che, a seguito della modifica introdotta all'art. 182 *bis* L.f. con il D.L. n. 83/12 convertito con modificazioni nella L. n. 134/12 (*ratione temporis* applicabile alla presente fattispecie), l'imprenditore deve depositare una relazione redatta dal professionista sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo.

Deve peraltro precisarsi che, anche anteriormente a tale modifica, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti erano nel senso di ritenere che, pur non potendosi enucleare l'obbligo di attestazione di veridicità dal mero rinvio all'art. 161 L.f. contenuto nell'art. 182 *bis* L.f., la verifica dell'attuabilità dell'accordo implicasse un giudizio di affidabilità dei dati contabili sulla cui base il professionista attesta l'attuabilità stessa.

Giova altresì premettere che, come chiarito dalla giurisprudenza formatasi in materia di concordato cui si ritiene di aderire, in sede di omologazione al Tribunale è precluso il controllo sulla regolarità ed attendibilità delle scritture contabili, ma è permesso il sindacato sulla veridicità dei dati aziendali esposti nei documenti prodotti unitamente al ricorso, sotto il profilo della loro effettiva consistenza materiale e giuridica, al fine di consentire ai creditori di valutare, sulla base di dati reali, la convenienza della proposta e la stessa fattibilità del piano (*cf.*, Cass., sent. n. 7975/17).

Sottolinea infatti la sentenza da ultimo citata che i dati aziendali oggetto di verifica non sono quelli risultanti dalle scritture contabili (la cui regolare tenuta non è più prevista tra le condizioni di ammissibilità del concordato e che peraltro l'imprenditore non deve neanche depositare in sede di accordo di ristrutturazione), dovendosi unicamente verificare la consistenza materiale e giuridica dei dati aziendali risultanti dai documenti che devono essere prodotti unitamente al ricorso

(l'aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, lo stato analitico ed estimativo dell'attivo patrimoniale e l'elenco nominativo dei creditori e dei titolari di diritti reali sui beni del debitore).

Così individuato l'ambito di verifica effettivamente demandato al Tribunale in sede di omologa, deve in primo luogo evidenziarsi che, per come risultano esposte nel provvedimento impugnato, le lacune riscontrate dal primo giudice sembrano più utilmente valorizzabili nell'ambito della revisione legale della contabilità della società piuttosto che nell'ambito della verifica dell'avvenuta produzione di dati aziendali idonei a dare esaurientemente e significativamente conto di tutte le circostanze sulla cui base i creditori dovranno valutare il rischio di eventuale inattuabilità dell'accordo.

Riconducendo dunque l'analisi all'ambito di valutazione effettivamente operabile in questa sede, deve rilevarsi come il Tribunale non abbia rilevato alcuna specifica contraddittorietà tra i dati aziendali valutati dal professionista e le conseguenze da questi tratte in ordine all'attuabilità dell'accordo, evidenziando di contro che il giudizio di attuabilità non sarebbe attendibile in quanto le suesposte omissioni nell'attività di accertamento svolta dal professionista precluderebbero di ritenere effettivamente veritieri i dati aziendali sulla cui base detto giudizio di attuabilità è stato formulato.

Deve tuttavia al riguardo sottolinearsi che con la relazione integrativa del 20.12.2016 in atti il professionista ha riferito e dato analiticamente conto di tutti gli accertamenti compiuti in relazione ai profili sopra dettagliatamente esposti (si vedano le pagine da 3 ad 11 di tale relazione in cui il professionista riferisce: a) di aver verificato l'esistenza e la regolare tenuta della contabilità, dando anche conto della data a cui risultano aggiornate le scritture esaminate; b) di aver individuato i dati aziendali rilevanti basandosi sulle *Osservazioni sul contenuto delle relazioni del professionista nella composizione negoziale della crisi d'impresa* elaborate dal CNDEC ivi riportate, di aver riscontrato tali dati aziendali ritenuti rilevanti nella contabilità compatibilmente con le ragioni di urgenza sottese alla procedura e di aver valutato i

dati previsionali facendo riferimento ai principi di revisione internazionale in materia di verifica dei dati prospettici ISAE 3400; c) di aver verificato i dati contabili al 31.12.2015 e di aver tenuto conto anche dei successivi accadimenti di gestione; d) di aver valutato le immobilizzazioni materiali dando analitico conto sia dei criteri di valutazione del fabbricato industriale sia degli altri beni che, anche in ragione delle loro concrete caratteristiche e della loro collocazione, sono stati oggetto di una verifica fisica nei limiti di quelli in giacenza presso l'opificio e, quanto a quelli altrove allocati, di una verifica di congruità contabile tramite raffronto tra il registro dei beni ammortizzabili e le fatture; e) di aver valutato le rimanenze sulla scorta di una verifica visiva e mediante analisi a campione delle fatture e della relativa imputazione nelle scritture contabili; f) di aver accertato la reale consistenza dei crediti verificando a campione la circolarizzazione dei crediti verso tre clienti significativi, tra cui l'Azienda Ospedaliera Cardarelli; g) di aver verificato tramite estratti conto ed accesso ai profili di *internet banking* i saldi bancari; h) di aver eseguito verifiche a campione della corrispondenza delle fatture relative ai debiti verso i fornitori con il partitario fornitori, nonché verifiche a campione della circolarizzazione delle posizioni di alcuni creditori).

Non può conseguentemente condividersi in questa sede la motivazione del rigetto dell'omologazione fondata sulla radicale omissione di alcune attività sulla cui effettuazione di contro consta un puntuale riferimento nella relazione sopra indicata ed il cui idoneo espletamento, in quanto estraneo alla *ratio decidendi* del provvedimento reclamato ed ai motivi di reclamo, non può essere oggetto di esame in questa sede.

10. Alla luce di tutte le suesposte argomentazioni il reclamo proposto deve dunque essere accolto, con conseguente rimessione degli atti al primo giudice affinché proceda all'omologazione.

Occorre infatti sottolineare che non compete alla Corte adita procedere, in questa sede, all'eventuale homologazione dell'accordo per cui è causa, essendo la cognizione

nel giudizio ex art. 183 L.f. circoscritta alla verifica dei presupposti per l'accoglimento o il rigetto dell'istanza di omologazione in relazione ai motivi proposti con il reclamo.

11. Da ultimo, in tema di regolamentazione delle spese di lite, deve escludersi nella specie la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 91 c.p.c.

In relazione al provvedimento reclamato non è infatti dato riscontrare una vera e propria contrapposizione di posizioni soggettive: pertanto, come chiarito dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., sent. n. 650/03), il giudice non può provvedere sulle spese non essendo neppure ravvisabili una parte vittoriosa ed una parte soccombente.

**P.Q.M.**

- RIMETTE gli atti al Tribunale fallimentare di Napoli Nord per la decisione sulla domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione del debito intervenuto in data 6.10.2016 tra , S.p.A. e l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Napoli I;
- DICHIARA non ripetibili le spese del presente procedimento.

Si comunicati.

Così deciso nella camera di consiglio del 28.6.2017

**IL CONSIGLIERE RELATORE**

Dott.ssa Ilaria Pepe



**IL PRESIDENTE**

Dott.ssa Maria Rosaria Cultrera

